

**REGOLAMENTO PROCEDURALE  
SULL' ATTIVITA' DISCIPLINARE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Articolo 1**

**Il Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri, con la partecipazione di tutti i suoi componenti o comunque in numero non inferiore a tre, delibera, a maggioranza dei voti, in materia disciplinare a norma degli articoli 11 e 11-bis dello Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il Presidente convoca il Collegio presso la sede dell'Associazione Nazionale Magistrati in Roma o a distanza, mediante sistemi di video collegamento, ogni volta che sia necessario oppure quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno da discutere.

Il Presidente, d'intesa con i componenti, può predisporre una tabella di programmazione semestrale delle riunioni e l'elenco dei procedimenti da trattare in ogni riunione.

Il Collegio dei Probiviri dovrà informare il Comitato Direttivo Centrale e la Giunta Esecutiva Centrale periodicamente, mediante resoconto scritto, in ordine al numero di azioni disciplinari promosse - per le quali non siano state ancora presentate le conclusioni - ai nominativi iscritti nel registro ed alle relative incolpazioni, ai tempi di durata del disciplinare, nonché ai criteri di priorità seguiti nella selezione dei procedimenti.

In ordine allo stato di avanzamento dei procedimenti in corso, ma con esclusione di ogni informativa sul merito dell'attività istruttoria in corso, il Collegio riferirà periodicamente alla Giunta Esecutiva Centrale ed al Comitato Direttivo Centrale.

Il Collegio dei Probiviri dovrà, altresì, informare previamente la Giunta

Esecutiva Centrale sui tempi di formalizzazione delle conclusioni dei procedimenti e su ogni altra circostanza che abbia rilievo, anche indiretto, sulla organizzazione dei lavori del CDC.

Sui contenuti delle indicate informative il CDC si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza.

## **Art. 2**

### **Il registro dei procedimenti disciplinari**

La segreteria dell'Associazione Nazionale Magistrati tiene un registro, anche informatico, nel quale sono annotati, su disposizione del Collegio, i procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei magistrati iscritti, contraddistinti con numero progressivo annuale.

Per ogni procedimento iscritto la segreteria forma un fascicolo, anche informatico, all'interno del quale sono custoditi gli atti del procedimento, dei quali aggiorna l'indice cronologico.

Nel registro sono annotate le generalità del magistrato, le norme del codice etico violate, la data della violazione, la fonte dalla quale è stata acquisita la notizia disciplinare, la data in cui il Collegio ha disposto l'iscrizione, l'annotazione di eventuali provvedimenti cautelari, la data e l'indicazione dell'attività istruttoria svolta, la data ed il contenuto del parere conclusivo sottoposto al Comitato Direttivo Centrale.

## **Articolo 3**

### **La notizia della violazione disciplinare**

Il Collegio dei probiviri prende notizia delle violazioni di cui all'articolo 9 dello Statuto attraverso denunce, segnalazioni, esposti, purché non anonimi, pervenuti all'Associazione Nazionale Magistrati ovvero su segnalazione della medesima Associazione.

Delle predette violazioni il Collegio può anche acquisire notizia

direttamente, su segnalazione di uno o più dei suoi componenti, oppure da fonti aperte quali la stampa, i mass media e fonti similari.

Appena acquisita la notizia, ne dispone l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2

#### **Articolo 4**

##### **L'esercizio dell'azione disciplinare**

Esaminata la notizia della violazione il Collegio, se non ravvisa le condizioni per l'immediata archiviazione, - da disporsi con provvedimento comunicato al CDC entro 15 giorni dalla decisione - promuove l'azione disciplinare disponendo che si proceda all'istruzione.

Se non è necessario svolgere attività istruttoria, il Collegio presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Centrale dopo aver sentito il magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 8.

#### **Articolo 5**

##### **La designazione per la trattazione**

Il Presidente del Collegio designa uno o più componenti di esso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sulla quale il designato è tenuto a riferire al Collegio per la formulazione del parere conclusivo.

Ogni componente può partecipare all'attività istruttoria svolta dal componente designato.

La designazione viene effettuata assegnando ciascun fascicolo ai singoli componenti seguendo l'ordine alfabetico in base alla data di iscrizione.

Il Presidente provvede ad eventuali perequazioni periodiche nell'assegnazione dei procedimenti.

#### **Articolo 6**

##### **Avviso al magistrato sottoposto a procedimento**

Dell'avvenuta iscrizione il Collegio, se non dispone l'immediata

archiviazione, dà avviso al magistrato interessato mediante comunicazione riservata, a cura della segreteria, presso l'Ufficio in cui egli presta servizio o presso il luogo in cui anche temporaneamente si trova.

La comunicazione contiene, oltre alle generalità del magistrato, la data di iscrizione del procedimento, l'indicazione delle norme del codice etico violate, con una sintetica descrizione del fatto, l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore scelto fra i magistrati iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati e di produrre documenti e presentare memorie, anche per via telematica, e che sarà sentito dal Collegio dei Probiviri nel corso del procedimento.

## **Articolo 7**

### **Sospensione cautelare**

Il Collegio dispone sempre la sospensione cautelare del magistrato qualora nei suoi confronti sia in corso di esecuzione una misura cautelare personale, e gliene dà contestualmente comunicazione avvertendolo che ha facoltà di produrre documenti e presentare memorie, anche per via telematica, assegnandogli a tal fine il termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Collegio, quando ritiene di applicare nei confronti del magistrato la sospensione cautelare facoltativa ai sensi del primo comma dell'art. 11 *bis* dello Statuto, gliene dà previa comunicazione con l'avviso che ha facoltà di produrre documenti e presentare memorie, anche per via telematica, assegnandogli a tal fine il termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Alla scadenza del termine suddetto il Collegio delibera sulla sospensione.

Entro il termine di sei mesi dall'emissione del provvedimento cautelare il Collegio è tenuto a disporre l'audizione dell'incolpato ai sensi dell'art. 8.

## **Articolo 8**

### **Audizione del magistrato incolpato**

Prima di adottare il parere da presentare al Comitato Direttivo Centrale il Collegio convoca il magistrato incolpato. Il Presidente fissa all' uopo una apposita riunione, nella quale il magistrato, eventualmente assistito dal difensore, deve essere sentito dal Collegio sui fatti oggetto dell'incolpazione. Fino alla data della riunione e nel corso di essa il magistrato incolpato può depositare memorie e documenti.

## **Art.9**

### **Deliberazione**

Completata l'attività istruttoria, il Presidente fissa la data della discussione, all'esito della quale il Collegio esprime il parere da rendere al Comitato Direttivo Centrale oppure dispone, ove occorra, l'integrazione dell'attività istruttoria. Della decisione adottata è redatto verbale sintetico.

Il componente del Collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione assunta a maggioranza può far constare succintamente nel verbale la sua opinione dissenziente con l'indicazione dei motivi del dissenso.

Approvato dal Comitato Direttivo Centrale del 23 maggio 2021